

**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2020**

Comune di FORNO CANAVESE

Città Metropolitana di TORINO

Sito WEB ISTITUZIONALE: [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it)

Documento redatto dalla Giunta Comunale  
ai sensi dell'art.231 del D.Lgs.n.267/2000

## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto è stato realizzato.

L'attuale Giunta Comunale ha accertato che nel corso dell'anno 2020 la gestione finanziaria e patrimoniale è stata effettuata in maniera corretta e dà atto che, nel corso dello stesso anno, si è proceduto a garantire l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, ma soprattutto ad impostare l'azione amministrativa e la relativa programmazione per il quinquennio in vista della realizzazione di quanto previsto nel programma elettorale.

L'Amministrazione comunale ha rivolto, tra l'altro, ogni sforzo per continuare a sviluppare le iniziative ritenute indifferibili come ad esempio la sistemazione del patrimonio con particolare riguardo agli stabili comunali, alle manutenzione delle strade, al verde pubblico, alla dotazione di mezzi di sicurezza e messa a norma dei beni patrimoniali, ecc.

È importante rilevare che nella situazione attuale oltre che ad avere la disponibilità di mezzi finanziari, cosa peraltro già abbastanza difficoltosa da reperire, occorre districarsi tra complesse normative di legge che non permettono un'energica azione per la realizzazione di opere e progetti corrispondenti alle proprie intenzioni e per dare attuazione anche ai legittimi desideri dei Cittadini.

Di seguito si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui **criteri adottati** nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

## I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente ha operato nel rispetto di quanto previsto delle “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118*” (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che “*(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)*” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n. 18 – Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi e rilevanti dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali dell'esercizio in ottemperanza a quanto disposto dal D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii. art. 11 comma 6. Per quanto non esposto in questa relazione in merito ai contenuti di cui all'art. 11 comma 6 significa che non ricorre la fattispecie.

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE

### IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

### Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

### CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

#### ENTRATA

<b>Entrate</b>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.081.000,00	2.055.429,07	-1,23%
Titolo II Trasferimenti correnti	83.405,36	306.083,57	266,98%
Titolo III Entrate extratributarie	465.433,00	360.653,75	-22,51%
Titolo IV Entrate in conto capitale	815.000,00	760.000,00	-6,75%
Titolo V Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	1.099.711,60	
Titolo IX Partite di giro	738.000,00	738.000,00	0,00%
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	513.346,33	
<b>Totale</b>	<b>4.182.838,36</b>	<b>5.833.224,32</b>	<b>39,46%</b>

#### SPESA

<b>Spesa</b>	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento</i>
Titolo I Spese correnti	2.480.784,36	2.691.436,05	8,49%
Titolo II Spese in conto capitale	815.000,00	1.227.207,97	50,58%
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	

Titolo IV Rimborsi di prestiti	149.054,00	76.868,70	-48,43%
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	1.099.711,60	
Titolo VII Partite di giro	738.000,00	738.000,00	0,00%
Totale	4.182.838,36	5.833.224,32	39,46%

### CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

#### ENTRATA

<b>Entrate</b>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Minori o maggiori entrate</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.055.429,07	2.072.849,00	17.419,93
Titolo II Trasferimenti correnti	306.083,57	310.105,80	4.022,23
Titolo III Entrate extratributarie	360.653,75	276.762,84	-83.890,91
Titolo IV Entrate da capitali	760.000,00	93.093,25	-666.906,75
Titolo V Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere	1.099.711,60	0,00	-1.099.711,60
Titolo IX Partite di giro	738.000,00	367.971,67	-370.028,33
Avanzo applicato / F.P.V.	513.346,33		
Totale	5.833.224,32	3.120.782,56	-2.199.095,43

#### SPESA

<b>Spesa</b>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Economie di competenza</i>
Titolo I Spese correnti	2.691.436,05	2.101.935,52	-535.303,77
Titolo II Spese in conto capitale	1.227.207,97	292.297,06	-739.723,70
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborsi di prestiti	76.868,70	76.868,50	-0,20
Titolo V Chiusura anticipazione	1.099.711,60	0,00	-1.099.711,60
Titolo VII Partite di giro	738.000,00	367.971,67	-370.028,33
Totale	5.833.224,32	2.839.072,75	-2.744.767,60

#### Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.54 del 19.12.2019.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

- Variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	10	27/01/2020	Variazione Cassa e dei residui ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	22	26/03/2020	Variazione per somme esigibili e variazione residui a seguito di riaccertamento ordinario dei residui
GC	23	26/03/2020	Variazione cassa a seguito del riaccertamento ordinario
GC	24	26/03/2020	1° prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art.166 e 176 D.lgs 267/2000
GC	92	01/12/2020	7° Variazione al bilancio di previsione
GC	26	12/04/2021	Variazione per somme esigibili

- Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale d'urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	25	31/03/2020	1° variazione al bilancio di previsione adottata in via d'urgenza
CC	8	27/05/2020	2° Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022
GC	38	22/06/2020	3° variazione al bilancio di previsione adottata in via d'urgenza
CC	13	22/07/2020	Assestamento al bilancio di previsione 2020/2022 (Art.175 comma 8 D.Lgs.267/2000 ed s.m.i.) e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
CC	25	22/09/2020	5° Variazione al bilancio di previsione
CC	28	30/11/2020	6° Variazione al bilancio di previsione

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.07.2020.

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.

Sono state adottate con Determine dei Responsabili dei Servizi alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

Org.	Numero	Data	Oggetto
DT	42	11/05/2020	Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
DT	125	31/12/2020	Variazione di bilancio per somme esigibili
DT	2	20/01/2021	Presenza d'atto variazione di bilancio per somme esigibili

Nel Corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di Cassa:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	24	26/03/2020	1° prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art.166 e 176 D.lgs 267/2000

Da ultimo, con Determina area tecnica n. 2 del 20/01/2021 e con Deliberazione della Giunta n. 26 del 12/04/2021 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2020.

Nel corso dell'anno 2020, è stato applicato al bilancio di previsione avanzo di amministrazione per complessivi euro 232.894,63 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata a investimenti: €. 8.819,61
- Quota vincolata per accantonamenti: €. 4.866,76
- Quota vincolata per Fondi vincolati: €. 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: €. 219.208,26

**Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.**

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				1.111.522,67
RISCOSSIONI	(+)	335.085,87	2.741.171,98	3.076.257,85
PAGAMENTI	(-)	406.484,56	2.451.935,27	2.858.419,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			1.329.360,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			1.329.360,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	418.610,68	379.610,58	798.221,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	225.769,40	387.137,48	612.906,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			54.196,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			195.187,21
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>1.265.291,10</b>

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

**1^ DIMOSTRAZIONE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

(al netto dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio)

Totale accertamenti di competenza	3.120.782,56
Totale impegni di competenza	2.839.072,75

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	281.709,81
------------------------------	------------

### GESTIONE DEI RESIDUI

(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e del fondo iniziale di cassa)

Totale accertamenti residui attivi	753.696,55
Totale impegni residui passivi	-632.253,96
Fondo iniziale di cassa	1.111.522,67
Avanzo esercizio precedente	-954.057,07
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>278.908,19</b>

### RIEPILOGO

Gestione competenza	281.709,81
Saldo gestione residui	278.908,19

### COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	721.162,44
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	232.894,63
SALDO GESTIONE RESIDUI	278.908,19
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	281.709,81
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.514.675,07</b>
Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo:	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	54.196,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	195.187,21
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020</b>	<b>1.265.291,10</b>

E' evidente come il risultato di amministrazione scaturisce dall'effetto combinato della gestione di competenza con le risultanze degli esercizi precedenti alle quali si collega l'evoluzione dinamica dei residui (principio contabile n. 3, punto 59). Il risultato di amministrazione pertanto è dato dal fondo di cassa al 31.12 a cui si sommano i residui attivi e si sottraggono i residui passivi ed il fondo pluriennale vincolato.

L'analisi del fondo cassa finale permette di avere importanti informazioni sullo stato delle finanze del Comune in quanto significa che l'Ente ha potuto disporre di risorse sufficienti a soddisfare le prestazioni ricevute nei termini ed ha evitato il ricorso allo strumento dell'anticipazione di Tesoreria.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	466.539,47
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	213.297,60
Altri accantonamenti	24.004,44
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>703.841,51</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	155.625,29
Vincoli derivanti da trasferimenti	320,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>155.945,29</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>23.772,53</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>381.731,77</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2020, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2021 e successivi.

I dati contabili relativi ai fondi vincolati vengono esposti in apposita tabella riepilogativa, prevista dal principio della programmazione, unitamente ai fondi accantonati.

Con il Decreto del MEF del 1/08/2019 sono stati definiti i nuovi schemi di dettaglio del risultato di amministrazione; in particolare gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione, rispettivamente accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.

### **FONDI VINCOLATI (Allegato a/2)**

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

### **Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili**

**Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle sanzioni al codice della strada di cui all'art.208 comma 1**

Per l'anno 2020 si è previsto la destinazione di un quota pari al 50% dei proventi derivanti dalla sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (al netto della quota accantonata al FCDE) secondo le finalità di cui all'art.208 comma 4 del D.Lgs.285/1992.

Il 50% degli incassi nell'anno 2020, al netto della quota accantonata al FCDE nel bilancio di previsione, sono stati pari ad €. 398,68 e sono stati interamente spesi per le finalità previste dalla legge.

#### **Utilizzo dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142 comma 12 bis**

Nell'anno 2020, non essendo state accertate entrate per le finalità sopra richiamate, non è stata accantonata alcuna quota.

#### **Fondo innovazione (D.Lgs. n. 163/2006 art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater)**

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Nell'anno 2020 la quota di risorse, rientranti nelle casistiche del su indicato D.Lgs, destinata al fondo innovazione è stata pari ad €. 796,35, la quale, non essendo stata utilizzata, viene vincolata.

**Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili:** come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nell'anno 2018, è stato alienato un terreno, pertanto per le finalità sopra citate è stata vincolata, nel fondo vincolato dell'avanzo 2018, una quota pari ad € 241,20.

Nel corso dell'anno 2020 tale avanzo vincolato non è stato applicato, pertanto viene nuovamente vincolata la quota di €. 241,20.

**Quota degli incassi da Oneri di Urbanizzazione, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche:** nell' anno 2020 sono stati accertati € 6.957,05 a titolo di oneri di urbanizzazione che sono stati totalmente destinati per l'esecuzione di opere di investimento, nulla è stato accantonato per le finalità sopra richiamate.

**Fondo Covid-19:** le entrate derivanti dai trasferimenti ministeriali, c.d. Fondone 2021, legati alla pandemia COVID-19 ammontano a complessivi € 154.587,94 e sono stati interamente vincolati, in attesa della compilazione del certificato del fondo funzioni fondamentali degli enti locali.

Sono inoltre da considerare entrate vincolate i risparmi ottenuto dalla sospensione mutui Mef, possibilità concessa ai fini dell'emergenza sanitaria, pari (al netto dei conseguenti minori rimborsi Mutui smat) ad euro 45.480,47, i quali sono stati però totalmente impegnati per spese/agevolazioni relative al Covid-19;

#### **Vincoli stabiliti dai principi contabili**

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Non si è reso necessario procedere alla creazione di vincoli stabiliti dai principi contabili.

#### **Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati:**

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Attualmente non ci sono debiti in ammortamento presso l'Ente.

#### **Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:**

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Le entrate derivanti da donazioni di privati per solidarietà alimentare legata alla pandemia COVID-19 ammontano a complessivi €. 8.320,00, di cui sono stati formalmente impegnati €. 8.000,00 e vincolati i restanti €. 320,00.

Le entrate derivanti dai trasferimenti ministeriali e regionali, legati alla pandemia COVID-19, escluso il c.d. Fondone 2021, ammontano a complessivi € 53.399,35 e sono stati interamente impegnati (per il dettaglio si rimanda all'allegato a/2 risorse vincolate)

#### **Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.**

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli

eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)''.

#### **Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.**

Considerando il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per quanto riguarda il fondo per le risorse decentrate, si devono effettuare le seguenti riflessioni:

la sottoscrizione del contratto decentrato è il titolo giuridico per poter registrare l'impegno di spesa; pertanto, alla sottoscrizione del contratto decentrato si impegnano le obbligazioni relative al fondo per le risorse decentrate, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni diventano esigibili (l'esercizio in cui vengono liquidate).

A seguito di quanto detto sopra, si possono rilevare tre possibili situazioni:

- a) il fondo per le risorse decentrate non viene costituito nell'anno di riferimento: le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;
- b) il fondo per le risorse decentrate viene costituito nell'anno di riferimento, ma il contratto decentrato non viene sottoscritto entro il 31/12 dell'esercizio di riferimento: non potendo registrare l'impegno di spesa, le conseguenti economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;
- c) il fondo per le risorse decentrate viene costituito nell'anno di riferimento e il contratto decentrato viene sottoscritto entro il 31/12 dell'esercizio di riferimento: le spese per il trattamento accessorio che saranno liquidate nell'esercizio successivo devono essere reimputate a tale esercizio, costituendo nell'esercizio di riferimento il fpv di spesa.

Si fa rilevare che questa Amministrazione ha provveduto alla costituzione definitiva del fondo sopra descritto ed il contratto decentrato è stato sottoscritto entro il 31.12.2020, rientrando pertanto nella casistica di cui al punto c).

#### **RIEPILOGO FONDI VINCOLATI**

Vincoli stabiliti dalla legge	155.625,29
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)	0,00
Vincoli per trasferimenti correnti	320,00
Vincoli per trasferimenti in conto capitale	0,00
Vincoli da indebitamento	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
<b>TOTALE FONDI VINCOLATI</b>	<b>155.945,29</b>

#### **FONDI ACCANTONATI (allegato a/1)**

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione

dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si è provveduto:

- a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;
- b) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto a), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- c) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) di cui al punto b).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

In base all'istruttoria effettuata, con la metodologia sopra descritta, la quota minima che occorre accantonare era di €. 308.564,83;

Nonostante ciò si è valutato, ai fini prudenziali, viste le difficoltà di riscossione riscontrate, ad accantonare una quota più alta di fondo crediti dubbia esigibilità pari ad **€ 466.539,47**.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2020							
Codice	Voce	Descrizione	Tot. Accertato 2016-2020	Tot. Riscosso 2016-2020	% Inc. / Acc.	Residui	F.C.D.E. 2020 (R)
10101	1004	I.C.I. /IMU ANNI PRECEDENTI	164.492,22	37.285,16	71,53	135.909,78	128.718,85 €
10101	1012	TASI ANNI PRECEDENTI	1.059,51	1.059,51	0	33.848,83	26.901,36 €
10101	1022	TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE					
10101	1026	TASSA RACCOLTA RIFIUTI - ANNI PRECEDENTI	97.526,90	10.763,60	73,39	76.142,21	72.273,83 €
10101	1027	T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI	556.446,54	185.863,73	50,13	290.383,56	226.650,62 €
30100	3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	110.977,66	103.902,10	7,29	9.926,07	2.101,31 €
30100	3015	PROVENTI TRAPORTI SCOLASTICI	10.472,98	6.570,83	37,12	3.433,45	1.420,10 €
30100	3016	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA					
30100	3021	PROVENTI CENTRI ESTIVI					
30100	3032	RECUPERO RETTE MENSA-TRASPORTO-NIDOI ANNI PRECEDENTI					
30200	3008	SANZIONI A RUOLO	16.053,92	1.071,30	91,91	7.706,85	7.656,37 €
30200	3008	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO DI FAMIGLIE E PRIVATI					
30500	3137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZ.PULIZIA AFFITTUARI STABILI COMUNALI	19.958,54	15.618,54	14,27	3.957,40	564,72 €
30500	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.351,07	1.943,41	51,04	494,33	252,31 €
			<b>TOTALE FCDE ANNO 2020</b>				<b>466.539,47</b>

### Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

In relazione al contenzioso relativo al Lodo ASA, l'Ente determina l'accantonamento al fondo per le passività potenziali la somma di € 200.000,00, che sommata all'accantonamento per il contenzioso con la Città Metropolitana per illecito amministrativo n.137878 di € 13.297,60 determina un accantonamento al fondo per passività potenziali totale pari ad € 213.297,60.

### Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti:

Il d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, ha istituito una specifica forma di "anticipazione di liquidità" avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa.

La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è stata prevista nell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del D.L. n. 35/2013, "utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

Il Comune di Forno Canavese non ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

#### **Fondo perdite società partecipate:**

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

L'obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, per il Comune di Forno Canavese non ricorre la fattispecie e pertanto non è stato effettuato accantonamento a tale titolo nel risultato di amministrazione.

#### **Altri accantonamenti**

Le voci da annoverare in questa categoria sono:

- a) Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo comprende la quota dell'anno 2019 per il periodo giugno – dicembre (ovvero a seguito delle elezioni comunali), e dell'anno 2020, per un importo complessivo di **€ 1.203,50** (comprensivo di IRAP).
- b) Il fondo per rinnovi contrattuali, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo rinnovi contrattuali". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è stata pari ad **€ 22.800,94** (comprensivo di oneri ed Irapp).
- c) Rimborso a Smat per errata certificazione mutui: a seguito di una verifica effettuata, è emerso che la Smat ha rimborsato al Comune di Forno Canavese un importo più alto del dovuto, in relazione ai mutui riguardanti la fognatura. Si è ritenuto pertanto prudente, in attesa della definizione di un piano di rientro concordato con la suddetta società, accantonare una somma pari d **€ 50.000,00**.

#### **FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI (Allegato a/3):**

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Per il Comune di Forno Canavese tale fondo ammonta ad **€ 23.772,53**.

## FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad **€ 331.731,77**

## RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI (A)	155.945,29
FONDI ACCANTONATI (B)	753.841,51
FONDI DESTINATI (C)	23.772,53
FONDI LIBERI (D)	331.731,77
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.265.291,10</b>

### Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio erano l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale;

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando 3 saldi diversi: W1 Risultato di Competenza - W2 Equilibrio di Bilancio - W3 Equilibrio complessivo.

L'obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo è quello di rispettare anche l'Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli "impegni" assunti.

Il prospetto sotto riportato evidenzia quanto segue:

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)</b>
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	43.538,36
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.659.717,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.101.935,52
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	54.196,76
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	76.868,50 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>470.255,22</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.600,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>472.855,22</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	183.681,07
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	154.907,74
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>134.266,41</b>

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	58.793,90
<b>03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>75.472,51</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	230.294,63
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	236.913,34
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	93.093,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	292.297,06
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	195.187,21
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>72.816,95</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	796,35
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>72.020,60</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>72.020,60</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>545.672,17</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		183.681,07
Risorse vincolate nel bilancio		155.704,09
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>206.287,01</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		58.793,90
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>147.493,11</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>472.855,22</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	2.600,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	183.681,07
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	58.793,90
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	154.907,74
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>72.872,51</b>

**La gestione di cassa**

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

	<i>IN CONTO</i>		<i>TOTALE</i>
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			1.111.522,67
RISCOSSIONI	335.085,87	2.741.171,98	3.076.257,85
PAGAMENTI	406.484,56	2.451.935,27	2.858.419,83
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.329.360,69

## L'anticipazione di Tesoreria

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Durante l'esercizio 2020 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Residui	Esercizi Precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo I	3.426,59	8.341,83	45.889,10	90.867,70	145.957,69	288.450,27	<b>582.933,18</b>
Titolo II	0,00	0,00	0,00	1.086,02	0,00	24.437,51	<b>25.523,53</b>
Titolo III	1.545,70	0,00	2.250,60	1.113,17	8.885,86	33.869,71	<b>47.665,04</b>
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	32.516,20	<b>84.716,20</b>
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo VI	50.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.068,54</b>
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo IX	593,39	273,47	411,25	2.582,05	3.117,72	336,89	<b>7.314,77</b>
<b>Totale Attivi</b>	<b>55.634,22</b>	<b>8.615,30</b>	<b>48.550,95</b>	<b>95.648,94</b>	<b>210.161,27</b>	<b>379.610,58</b>	<b>798.221,26</b>
Titolo I	0,00	0,00	1.369,99	21.394,98	11.188,59	268.269,95	<b>302.223,51</b>
Titolo II	80.736,30	0,00	0,00	0,00	17.152,91	110.179,36	<b>208.068,57</b>
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Titolo VII	87.764,43	0,00	0,00	2.650,31	3.511,89	8.688,17	<b>102.614,80</b>
<b>Totale Passivi</b>	<b>168.500,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,99</b>	<b>24.045,29</b>	<b>31.853,39</b>	<b>387.137,48</b>	<b>612.906,88</b>

I residui attivi conservati si riferiscono ad entrate accertate e non riscosse. I residui di maggiore consistenza riguardano in particolare l'IMU, la TASI e la TARI sia di competenza 2020 che degli esercizi precedenti (Titolo I Entrate tributarie).

In sede di riaccertamento ordinario dei residui sono stati eliminati residui attivi per €. **3.923,52** con le seguenti motivazioni:

a) residui attivi eliminati per **insussistenza**: €. **3.540,52**

c) residui attivi eliminati per **inesigibilità** €. **383,00** così composti:

1) SANZIONI CDS: €. 383,00 (dichiarati inesigibili con determinazione area polizia municipale n. 2 del 25.01.2021)

I residui passivi conservati riguardano spese dovute per legge, oppure ordinate con provvedimenti, mentre non sono conservate le spese prive di un regolare atto di impegno.

## **LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO ED I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

### **LE ENTRATE**

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

##### **IMU - RECUPERO EVASIONE ICI/IMU anni precedenti**

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata di cassa sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Nel 2020 è stata accertata la somma di €. 638.633,97.

In merito al recupero evasione anni pregressi ICI/IMU, l'importo accertato è pari ad € 106.329,23. A fronte delle difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

##### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: dal 2016 l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. Tale nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Quest'anno l'Ente ha deciso di accertare l'Addizionale comunale Irpef sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, l'accertamento per l'anno 2020 è pari ad € 168.737,93.

##### **TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI**

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'accertamento è stato pari ad € 542.597,06.

In merito al recupero evasione anni pregressi TARSU e TARES, non sono stati effettuati nuovi accertamenti nell'anno 2020. A fronte delle difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità

##### **IMPOSTA PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il tributo è gestito a mezzo ditta concessionaria e gli importi sono accertati sulla base delle somme comunicate e versate dalla stessa in base alle riscossioni effettivamente conseguite dal Concessionario. L'accertamento per il 2020 è pari ad € 2.954,73.

##### **TOSAP**

L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dal competente ufficio durante l'anno.

L'accertamento per il 2020 è stato pari ad € 4.206,00; l'importo è inferiore rispetto ai trend storici a causa dei minori incassi dovuti al Covid-19.

## **TASI - RECUPERO EVASIONE anni precedenti**

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata di cassa sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Nel 2020 è stata accertata la somma di € 10.923,48.

In merito al recupero evasione anni pregressi, l'importo accertato è pari ad € 33.848,83. A fronte delle difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE**

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo, al netto delle riduzioni per mobilità ex AGES (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010), ammonta a circa € 558.500,00.

## **Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche**

### **TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI**

#### **Comuni per gestione scuola media**

E' contabilizzato tra i trasferimenti il rimborso spese annuale erogato dai Comuni di Rivara e Pratiglione, convenzionati per la gestione della Scuola Media "S.Pertini".

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 16.905,81.

## **Titolo 3° - Entrate extratributarie**

### **VENDITA DI BENI E DI SERVIZI**

Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente ai proventi per il trasporto scolastico, per il servizio di mensa scolastica, per l'asilo nido ed agli incassi per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

L'accertamento totale per il 2020 è pari ad € 101.068,63.

### **PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 25.322,80.

Di importi decisamente irrilevanti gli **INTERESSI ATTIVI** (€ 105,23) entrate accertate quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

## **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

### **CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (Regione, Provincia, ecc.)**

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Tipologia di trasferimento	Importo
Contributo statale per efficientamento scuola media	Euro 50.000,00
Contributo di acconto dal Miur per adeguamento spazi e aule – Covid-19	Euro 6.661,20 (tot 15.000,00 di cui 8.338,80 spostato di esigibilità nel 2021)

## **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Tra le alienazioni di beni immateriali rientrano le concessioni di aree cimiteriali. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole pratiche perfezionate nel corso dell'anno 2020 che ammontano ad € 29.475,00.

## **ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE**

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

Gli importi accertati nell'anno 2020 ammontano ad € 6.957,05.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

## **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati.

## **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Nel corso del 2020 non si è prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari ad € 2.033.960,18.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 3,12% contro un limite normativo pari al 10%.

## **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

## **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## LE SPESE

### Titolo 1° - Spese correnti

Come già precedentemente detto, tenuto conto dell'attenzione posta dagli Uffici ed in ottemperanza alla normativa in vigore relativamente al contenimento della spesa pubblica, le spese correnti sono state contenute nei limiti degli stanziamenti definitivi di bilancio ed hanno consentito un'efficace esecuzione delle manutenzioni del patrimonio comunale e delle relative strutture.

Le spese più significative sono rivolte:

- all'istruzione, al mantenimento e funzionamento delle strutture scolastiche (Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare e media) nonché al proseguimento del servizio mensa e del servizio trasporto scolastico.

I costi relativi a tale settore diventano sempre più gravosi, in quanto anche gli Istituti Comprensivi e gli Enti di gestione delle scuole, a fronte di minori trasferimenti da parte dello Stato, sono costretti a confidare nella maggiore comprensione, in termini economici, da parte degli Enti Locali i quali certamente non possono che essere sensibili considerata l'essenzialità del servizio a favore dei bambini e ragazzi della propria collettività.

- alla manutenzione delle strade e delle piazze, delle aree verde e di tutte le strutture comunali, nonché dei mezzi comunali.
- al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 del 11.12.2020 ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022.

La spesa di personale determinata per l'anno 2020 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad € 775.574,82, al netto delle componenti escluse risulta essere pari ad € 659.985,63.

Il limite di spesa di personale comparato alla media 2011/2013, per l'anno 2020, risulta pertanto essere rispettato.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
Macroaggregato 101	727.657,35 €	704.211,72 €
Macroaggregato 102	49.379,97 €	46.867,92 €
Macroaggregato 103	59.138,38 €	3.811,00 €
Macroaggregato 104	- €	20.684,18 €
Totale spesa di personale (A)	836.175,71 €	775.574,82 €
(-) Componenti escluse (B)	90.596,36 €	115.589,19 €
Componenti assoggettati al limite di spesa (A-B)	745.579,35 €	659.985,63 €

### IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012;

### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici) i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle

relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc.). Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

### **TRASFERIMENTI CORRENTI**

In questa voce risultano classificati gli importi a titolo di convenzioni/contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti:

Trasferimento al CISS 38 per i servizi socio-assistenziali	€ 112.926,50
Trasferimento fondi all'Unione Montana Alto Canavese	€ 20.459,00
Trasferimenti alla Parrocchia per organizzazioen centro estivo	€ 10.000,00

### **INTERESSI PASSIVI**

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 82.995,18.

### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

**Fondo di riserva:** il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento è stato pari ad € 8.904,79. Nell'esercizio 2020 è stato effettuato un prelievamento dal fondo di riserva con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 26.03.2020, ripristinato in sede di assestamento.

**Fondo di riserva di cassa:** con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato erroneamente inserito pari ad € 0,00. In sede di assestamento si è aumentato ad €. 8.904,79.

**Fondo crediti di dubbia esigibilità:** per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento.

**Fondo pluriennale vincolato:** si rinvia all'apposita sezione.

**Versamenti IVA a debito:** vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

### **Titolo 2° - Spese in conto capitale**

Premesso che gli investimenti riguardano tutte le spese che hanno per oggetto beni durevoli, vi rientrano a pieno titolo innanzitutto le opere pubbliche, oltre alle manutenzioni straordinarie, agli acquisti di attrezzature, di automezzi, ecc..

Si elencano le opere attivate nel 2020, per le quali sono state impegnate le somme necessarie alla loro realizzazione, imputate secondo esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Descrizione opera pubblica	Importo stanziato nel 2020	Importo impegnato e realizzato (esigibile) nel 2020	Importo rinviato agli anni 2021 e successivi mediante l'FPV
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	14.000,00	1.045,00	0,00
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	3.000,00	2.989,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	216.470,00	114.092,22	90.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00	52.153,66	2.846,34
MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EX AREA OBERT	35.000,00	32.016,14	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCHI E VERDE PUBBLICO	3.986,68	2.142,84	0,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO SPORT	350.000,00	23.297,13	326.702,87
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	3.100,05	2.598,68	0,00
MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	6.000,00	3.802,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA S. PERTINI	13.395,84	11.906,69	0,00
CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADE VICINALI	9.866,76	5.000,00	0,00
SUAP – ACQUISTO HARDWARE	1.500,00	1.305,40	0,00
ACQUISTO HARDWARE – PC	5.000,00	4.968,45	0,00
ACQUISTO TAGLIAERBA	5.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	5.000,00	0,00
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE SCUOLA MEDIA	10.000,00	1.661,20	8.224,65
SCUOLA ELEMENTARE – ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.000,00	1.009,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO PER WI-FI	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI EX AREA OBERT	140.888,64	27.309,65	90.638,00
SISTEMAZIONE RIO BOSUME	325.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.227.207,97</b>	<b>292.297,06</b>	<b>533.411,86</b>

### **Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie**

Le spese per il titolo 3^ per l'anno 2020 sono pari a € 0,00.

### **Titolo 4° - Rimborso di prestiti**

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso. Nell'anno 2020 si è usufruita la possibilità, concessa dallo Stato, della sospensione della quota capitale dei mutui Mef, ai fini di utilizzo delle stesse per spese relative all'emergenza sanitaria da Covid-19; pertanto la quota capitale pagata nell'anno 2020 è stata inferiore rispetto agli anni precedenti.

<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo debito (+)	2.388.651,55 €	2.255.634,49 €	2.110.828,68 €
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	- 133.017,06 €	- 136.710,00 €	- 76.868,50 €
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni da specificare (+/-) rinegoziazione mutui		- 8.095,81 €	
<b>Totale fino anno</b>	<b>2.255.634,49 €</b>	<b>2.110.828,68 €</b>	<b>2.033.960,18 €</b>

#### **Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

#### **Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro**

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA**

#### **Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre

dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2020 è pari a:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 43.538,36
FPV – parte capitale	€ 236.913,34

### Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 54.196,76
FPV – parte capitale	€ 195.187,21

## ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

Il Comune di Forno Canavese, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha deciso di avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019."*, e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: *"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato"* (Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 11.12.2020).

È stata però predisposta la contabilità economico patrimoniale semplificata.

## ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

### Equilibri

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

**Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.**

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Il Comune di Forno Canavese ha rispettato gli equilibri di bilancio.

### **Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario**

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dai dieci parametri approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.02.2013.

Dopo l'introduzione del nuovo ordinamento contabile armonizzato, i parametri disposti dal DM 18/02/2013, tutt'ora vigenti, sono oggetto di aggiornamento.

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali previsto dall'art. 154 del TUEL, nella riunione del 20/02/2018, approvando uno specifico atto di indirizzo, ha elaborato una proposta di nuovi parametri per la verifica della deficiarietà strutturale di cui all'art. 242 del TUEL.

Il Comune di Forno Canavese non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri dettati dal DM 18/02/2013 e dai parametri proposti dall'Osservatorio, rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dai prospetti allegati al Rendiconto.

### **h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

N.	RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE	Sede legale	Sito internet	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	QUOTA % PARTECIPAZION E DIRETTA
----	----------------------------------	-------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------

1	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali - C.I.S.S. 38 Cod.Fiscale 7262240018	Via Ivrea 100-10082 Cuornè (TO)	www.ciss38.it	Consorzio	4,9%
2	Consorzio Canavesano Ambiente Cod.Fiscale 8841520011	P.zza Vittorio Emanuele n. 1 - 10015 Ivrea (TO)	www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/.../consorzio-canavesano-ambiente.html	Consorzio	2,075%

**i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2020:

N	RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE	Sede legale	Sito internet	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	QUOTA % PARTECIPAZIONE E DIRETTA
1	Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. cod fiscale 7937540016	Corso XI Febbraio 14- Torino	www.smatorino.it	S.p.A.	0,00008%
2	GAL Valli del Canavese	Corso Ogliani 9 - Rivara - (TO)	www.galvallidelcanavese.it/	Società consortile a responsabilità limitata	1,86%

**g) Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;**

Nessuna evidenza

**j) Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.**

Si rinvia all'informativa, allegata al rendiconto 2020, sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di questo Ente.

**k) Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2020, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di

contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

#### NON SUSSISTE IL CASO

#### **m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.**

L'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente è disponibile sul sito del comune [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it) nella sezione Amministrazione trasparente.

I proventi dei beni del patrimonio immobiliare sono destinati alla spesa per la loro manutenzione.

#### **Debiti fuori bilancio**

Nel corso del 2020 non sono stati riconosciuti a norma dell'art. 194 del TUEL DEBITI FUORI BILANCIO.

#### **Indice di tempestività dei pagamenti**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 .

<b>l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020</b>
--

<b>-23,52 gg</b>
------------------

#### **Altre informazioni**

Tra le altre informazioni, ed oltre a quelle sopra riportate, si evidenzia che al rendiconto 2020 sono inclusi gli allegati previsti dall'art. 227 del TUEL ai quali si rinvia.